

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 789 del 11 giugno 2019

Approvazione dell'articolazione organizzativa delle strutture di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza, operanti nel territorio della Regione del Veneto. L.R. n. 5 del 23.04.2013 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne", articolo 7.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva l'articolazione organizzativa delle strutture di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza per il conseguente aggiornamento e pubblicazione degli elenchi delle citate strutture che risultano operanti nel territorio della Regione del Veneto, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 della L.R. n. 5/2013.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 promuove interventi di sostegno a favore delle donne vittime di violenza, anche attraverso l'attivazione di strutture volte ad accoglierle ed ospitarle, insieme con eventuali figlie e figli minori. L'articolo 7 della citata legge prevede che le suddette strutture comunichino con cadenza annuale la loro articolazione organizzativa alla Giunta regionale, che approva e rende pubblico l'elenco delle strutture presenti ed operanti nel territorio veneto.

Con deliberazione n. 1254 del 16.07.2013 la Giunta regionale ha approvato la procedura di rilevazione delle strutture di sostegno e accoglienza presenti in Veneto, individuate in centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello e le relative disposizioni operative declinate nel "Regolamento per la rilevazione della articolazione organizzativa delle strutture di sostegno alle donne vittime di violenza", Allegato D alla citata deliberazione.

Con successive deliberazioni n. 2546 e n. 2547 del 20.12.2013, n. 932 e n. 933 del 10.06.2014, n. 1355 del 28.07.2014, n. 147 del 16.02.2016 e n. 674 del 17.05.2016, n. 761 del 29.05.2017, la Giunta regionale ha approvato le articolazioni organizzative delle strutture di accoglienza e sostegno presenti nel Veneto.

Successivamente, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 5 e della modifica dell'art. 4 con la legge regionale n. 22 del 21 giugno 2018 di modifica alla L.R. 5/2013, sono state riconosciute quali strutture di accoglienza e sostegno per le donne vittime di violenza, i centri antiviolenza e le case rifugio distinte in due tipologie, case rifugio di tipo A e case rifugio di tipo B.

Con deliberazione n. 1503 del 16.10.2018 la Giunta regionale ha quindi approvato le articolazioni organizzative di n. 21 centri antiviolenza e n. 19 case rifugio (n. 10 di tipo A e n. 9 di tipo B).

Il citato Regolamento, al punto 3, prevede che in caso di nuova attivazione il responsabile della struttura provveda a comunicare i relativi dati alla Regione per l'approvazione, mentre al punto 5, relativamente all'aggiornamento dei dati della struttura di accoglienza, dispone che la stessa provveda alla compilazione e alla trasmissione della scheda di rilevazione, entro il 28 febbraio di ogni anno. Il mancato aggiornamento comporta la cancellazione della struttura dall'elenco.

Conformemente a quanto disposto dal citato Regolamento, la Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e Sistar, competente per materia, ha raccolto entro il 28 febbraio 2019, le schede di rilevazione trasmesse dalle strutture di accoglienza e sostegno.

Alla luce delle schede raccolte e delle relative integrazioni, si evidenzia in particolare la presentazione da parte dell'associazione Centro Veneto Progetti Donna, già ente promotore e gestore di altre strutture riconosciute, della scheda di rilevazione per una nuova casa rifugio, Casa Agnese, operativa dal 2018 e per la quale è richiesta l'approvazione da parte della Regione e l'inserimento negli elenchi regionali. A seguito di istruttoria delle informazioni trasmesse, si ritiene quanto segue:

- L'Ente promotore e gestore è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8 comma 3 dell'Intesa Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 novembre 2014;
- la Casa è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 della Legge Regionale n. 5/2013;

- la Casa è in possesso dei requisiti strutturali organizzativi previsti dall'articolo 9 dell'Intesa Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 novembre 2014;
- la Casa si avvale di personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10 dell'Intesa Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 novembre 2014;
- la Casa è in possesso dei requisiti di gratuità, accoglienza basata sulla relazione tra donne e divieto di tecniche di mediazione familiare previsti dall'Intesa Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 novembre 2014 e dalla Legge Regionale n. 5/2013;
- la Casa garantisce i servizi minimi previsti dall'articolo 11 dell'Intesa Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 novembre 2014.

A conclusione della fase istruttoria, viste le schede di rilevazione trasmesse e le variazioni soprariportate, la Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTRAR ha provveduto quindi ad elaborare l'aggiornamento degli elenchi delle strutture di accoglienza e sostegno presenti nel Veneto.

Con il presente provvedimento si propone pertanto di approvare la nuova articolazione organizzativa delle strutture di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza operanti nel territorio della Regione del Veneto, come individuate nell'**Allegato A "Elenco dei centri antiviolenza operanti del territorio della Regione del Veneto"** e nell'**Allegato B "Elenco delle case rifugio operanti nel territorio della Regione del Veneto"** incaricando il Direttore della Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTRAR della loro pubblicazione sul sito internet istituzionale, come previsto dal Regolamento approvato con DGR n. 1254/2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la L.R. 23 aprile 2013, n. 5 e ss. mm. e ii.;

Visto l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss. mm. e ii.;

Vista la DGR n. 1254 del 16 luglio 2013;

delibera

1. di ritenere le premesse e gli **Allegati A e B** parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare l'articolazione organizzativa della struttura Casa Agnese con sede nella provincia di Padova e di inserirla nell'elenco delle case rifugio operanti nel territorio della Regione del Veneto;
3. di approvare la nuova articolazione organizzativa delle strutture di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza, operanti nel territorio della Regione del Veneto, come individuate nell'**Allegato A "Elenco dei centri antiviolenza operanti del territorio della Regione del Veneto"** nell'**Allegato B "Elenco delle case rifugio operanti nel territorio della Regione del Veneto"**;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTRAR di pubblicare gli elenchi aggiornati delle strutture indicate negli **Allegati A "Elenco dei centri antiviolenza operanti del territorio della Regione del Veneto"** e **B "Elenco delle case rifugio operanti nel territorio della Regione del Veneto"** sul sito internet istituzionale;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.